

INTERROGAZIONE
AL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Per sapere, premesso che:

Nella seduta del 22 giugno u.s. la IV Commissione dell'A.R.S. ha abbinato i d.d.l. 986 e 987, concernenti rispettivamente norme per l'istituzione del polo turistico nord-ovest e sud-est dell'Etna, assumendo il d.d.l. n. 986 come testo base. Ha quindi approvato gli articoli e un emendamento riguardante l'istituzione di un polo turistico nel Parco dei Nebrodi;

Dalla relazione dei d.d.l. abbinati emerge la volontà dei proponenti di dar luogo alla creazione di poli turistici destinati agli sport invernali, volti a creare una sinergia con i poli per gli sport turistici invernali, già esistenti nei territori di Nicolosi e Linguaglossa;

L'obiettivo è quello di creare un'ampia zona attrezzata per gli sport invernali, con la creazione di un circuito che consenta di collegare fra loro le diverse stazioni-base (esistenti e progettate), in linea con quanto oggi si richiede nel mercato dell'offerta turistica degli sport invernali;

Un obiettivo che se dovesse essere effettivamente perseguito secondo gli obiettivi dei proponenti il d.d.l., e quindi con le auspiccate ricadute in termini di reddito, richiederebbe investimenti notevoli in termini quantitativi, e di forte impatto per qualità di interventi. E' evidente infatti che stazioni sciistiche tecnicamente attrezzate devono essere dotate di un buon numero di impianti di risalita, fra cui anche impianti funiviari, di qualche rifugio altomontano e di una ricca offerta di servizi turistici (scuole-sci, alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, parcheggi) nella stazione-base. In più, una stazione sciistica bene attrezzata deve essere facilmente accessibile e richiede strade carrozzabili di accesso idonee a ricevere un normale traffico turistico;

Le aree, nelle quali gli interventi previsti andrebbero a collocarsi, sono attualmente aree in condizioni di naturalità quasi assoluta, accessibili solo al turismo escursionistico pedonale (che può svolgersi liberamente all'interno del Parco Naturale dell'Etna e che potrebbe essere adeguatamente valorizzato). Esse sono, in atto, prive di attrezzature di qualsiasi tipo;

Dal punto di vista paesaggistico, si tratta di aree di eccezionale bellezza, che offrono l'emozionante visione del passaggio dalla foresta alla prateria altomontana al deserto lavico d'alta quota, in un quadro maestoso, sostanzialmente mai toccato dall'intervento umano;

Si deve aggiungere che si tratta di paesaggi unici in Europa, dal momento che, com'è noto, non esistono in tutto il continente altre aree vulcaniche altomontane paragonabili a quelle etnee;

A parte il valore estetico-culturale, la zona altomontana etnea, che sarebbe toccata dagli interventi proposti, presenta grande interesse dal punto di vista biologico, perché comprende ecosistemi particolari, nei quali sono state segnalate e descritte diverse specie endemiche ed altre specie rare. Le caratteristiche della zona la rendono altresì particolarmente vocata anche al ripopolamento (spontaneo o agevolato) con specie faunistiche un tempo presenti nell'ambiente etneo ed oggi estinte;

la loro realizzazione comporterebbe una trasformazione irreversibile del paesaggio attuale. Un comprensorio sciistico può essere realizzato in maniera tecnicamente adeguata, ma determina inevitabilmente una fortissima antropizzazione e trasforma l'identità del paesaggio in cui esso si colloca. Se fossero attuati gli interventi previsti dal d.d.l., tutte le aree altomontane etnee darebbero luogo ad una visione omogenea a quella che oggi si ha nei versanti già attrezzati per il turismo sciistico (piste di discesa, piste automobilistiche altomontane, rifugi, impianti di risalita);

L'emozione estetica, che oggi può essere data dalla visita di quelle aree altomontane etnee che sono rimaste in condizioni di assoluta naturalità, sarebbe perduta per sempre;

Pur avendo la Regione siciliana competenza esclusiva in materia di paesaggio, non può ritenersi costituzionalmente legittimo un intervento che comporterebbe la perdita irreversibile, per le generazioni future, di un paesaggio avente qualità estetico-culturali uniche in tutto il continente europeo;

Sul versante della protezione ambientale in senso stretto, è necessario ricordare che tutte le aree altomontane etnee sono state qualificate come siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

La relazione al piano territoriale del parco dell'Etna, da tempo all'esame dell'Assessorato regionale al Territorio e all'Ambiente, descrive in dettaglio le relative aree e indica i diversi S.I.C. in cui esse ricadono;

Ad avviso dell'interrogante, la valutazione di incidenza degli interventi programmati, richiesta dalla normativa di derivazione comunitaria, porta a prevedere con certezza un risultato di incompatibilità fra tale incidenza e le finalità di conservazione naturalistica, imposte dalla normativa in questione;

Se il d.d.l. in discussione volesse dettare una deroga ai vincoli ambientali di origine comunitaria, sarebbe palesemente illegittimo. In caso contrario, esso è destinato a rimanere inattuato;

Sarebbe, in ogni caso, politicamente doveroso che un intervento come quello proposto fosse sottoposto a consultazione preventiva con i competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Commissione Europea, che curano l'attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Sul piano strettamente giuridico-costituzionale, si deve anche ricordare che, ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 117 Cost., modificato con la riforma costituzionale del 2001, la "tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e dei beni culturali" è stata compresa fra le materie di competenza esclusiva dello Stato. A differenza della tutela del paesaggio, in materia di "ambiente" e di "ecosistemi", la Regione siciliana non è dotata di competenza esclusiva, e quindi non ha il potere di fissare standard e criteri di tutela diversi da quelli che sono previsti dalla legislazione statale;

L'intervento proposto, al di là di tutte le intenzioni, comporterebbe un'alterazione profonda degli ecosistemi interessati: la diffusa presenza umana sarebbe incompatibile con gli equilibri ecologici attuali e potenziali, soprattutto per ciò che riguarda le presenze faunistiche;

Il d.d.l. di cui si tratta, in quanto destinato ad incidere sulla materia della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, di competenza statale, è dunque, anche sotto questo profilo, costituzionalmente illegittimo;

Si deve anche ricordare che, ai sensi dell'art. 34, l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree naturali protette), l'Etna è stata classificata fra le aree destinate all'istituzione di un parco nazionale;

Se tale istituzione è stata ritardata rispetto alle originarie previsioni di legge, ciò è dovuto solo all'esistenza del parco naturale regionale che, già dal 1987, ha sottoposto il territorio etneo ad una adeguata protezione, rendendo relativamente poco urgente l'istituzione del parco nazionale;

Ciò non toglie però valore normativo all'indicazione proveniente dalla legge 394/1991, che impone allo Stato e alla Regione siciliana di intervenire, in materia di protezione dell'ambiente etneo, attraverso procedure di intesa e nel rispetto dell'interesse nazionale alla conservazione di detto ambiente;

Un intervento regionale unilaterale di profonda trasformazione, come quello previsto, è dunque, anche sotto questo profilo, costituzionalmente illegittimo;

Si deve ancora segnalare che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 15 giugno u.s., ha approvato all'unanimità un o.d.g. che esprime critiche radicali nei confronti del d.d.l. in esame, affermandone l'incompatibilità con i principi espressi dalla stessa legislazione regionale in materia di tutela degli ambienti naturali;

Si ritiene che la Commissione competente e l'Assemblea Regionale non possano ignorare il parere espresso dal principale organo tecnico della Regione siciliana, competente in materia di conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali e che, se intendono disattenderlo, devono farlo a ragion veduta ed dopo adeguata discussione sul merito degli argomenti sollevati dal C.R.P.P.N;

Si ritiene infine che anche l'Amministrazione forestale regionale, titolare dei diritti di proprietà demaniale sulle aree considerate, debba essere responsabilmente coinvolta nel procedimento legislativo in atto e debba esprimere il proprio avviso;

quali provvedimenti intenda adottare per prevenire i rischi derivanti dall'approvazione di tale atto o a che, quanto meno, siano avviate le doverose consultazioni con organi della Comunità, dello Stato e della Regione stessa.

REALACCI